BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 16:16:44 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 17:08:11 UTC

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

408/2026/R/EEL

AGGIORNAMENTI DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2027

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

3 novembre 2026

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2024-2027.

Con la deliberazione 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: anche regolazione output-based trasmissione elettrica o ROTE), applicabile a far data dal 1° gennaio 2024.

Alcune disposizioni della regolazione output-based sono state definite fino al 2026, pertanto è necessario definire e completare le disposizioni per il 2027. Il presente documento espone i relativi orientamenti dell'Autorità.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il 3 dicembre 2026.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia

piazza Cavour, 5 - 20121 – Milano
tel. 02.655.65.800
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

ARERA
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente

INDICE

PARTE I - ASPETTI INTRODUTTIVI 6

1. Inquadramento procedurale e ambito della consultazione 6

2. Struttura del documento 8

PARTE II - REGOLAZIONE OUTPUT-BASED 8

3. Regolazione della continuità del servizio di trasmissione per il 2027 8

4. Promozione dell'efficienza dei costi di investimento 10

5. Integrazione dei contenuti minimi del rapporto annuale degli output del servizio e indicatori di prestazioni della rete di trasmissione 11

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE 12

6. Quinta edizione del rapporto di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo 12

APPENDICE: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE 13

PARTE I - ASPETTI INTRODUTTIVI

1. Inquadramento procedurale e ambito della consultazione

1.1 Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 166/2023/R/EEL), in materia di regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027, ed illustra alcuni orientamenti dell'Autorità per l'aggiornamento della regolazione *output-based* per l'anno 2027.

1.2 La disciplina della regolazione *output-based* è attualmente definita nella ROTE (Allegato A alla deliberazione 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL); nel dettaglio, la ROTE stabilisce:

a) al Titolo 2 disposizioni generali in materia di continuità del servizio e qualità della tensione;
b) al Titolo 3 la regolazione incentivante la continuità del servizio;
c) al Titolo 4 la regolazione dei servizi di mitigazione delle disalimentazioni in alta e altissima tensione forniti dalle imprese distributrici;
d) al Titolo 5 la disciplina in materia di compartecipazione di Terna alle regolazioni della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
e) al Titolo 6 la disciplina relativa alle indisponibilità degli elementi costituenti la rete di trasmissione;
f) al Titolo 7 gli obblighi di pubblicazione da parte di Terna;
g) al Titolo 8 gli obblighi di comunicazioni all'Autorità in capo a Terna;
h) al Titolo 9 disposizioni correlate alla pianificazione della rete di trasmissione;
i) al Titolo 10 un insieme di altri meccanismi incentivanti riguardanti diversi output del servizio di trasmissione.

1.3 La seguente tabella 1 sintetizza i diversi meccanismi di regolazione incentivante e gli orizzonti temporali per cui sono attualmente definiti.

Tabella 1: Meccanismi di regolazione incentivante definiti dalla regolazione *output-based*

Meccanismo di regolazione incentivante	Periodo di applicazione
Regolazione premi-penalità della continuità (art. 11 e 12)	2024-2026
Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità (art. 14-16)	2024-2027
Partecipazione di Terna alla regolazione della qualità del servizio di distribuzione (art. 18-22)	2024-2027
Incentivazione all'ottenimento di contributi pubblici (art. 41)	2024-2027
Incentivazione alla realizzazione di capacità addizionale di trasporto (art. 42)	2024
Incentivazione alla realizzazione di capacità addizionale di trasporto (art. 43)	2025-2027
Promozione dell'efficienza dei costi di investimento (art. 46)	2024-2025
Meccanismo di accelerazione di specifici interventi di sviluppo (art. 47)	2025-2026 e 2027-2028

1.4 Dalla tabella emerge come alcuni dei meccanismi di regolazione incentivante al momento non sono stati definiti per l'anno 2027. In particolare, si tratta del meccanismo relativo alla regolazione premi-penalità della continuità relativo alla riduzione dell'energia non fornita (di seguito anche: ENSR) che, per effetto della deliberazione 23 dicembre 2025, 573/2025/R/EEL, è stato prorogato per l'anno 2026 e del meccanismo di promozione dell'efficienza dei costi di investimento.

1.5 Il termine fissato nella ROTE del meccanismo di promozione dell'efficienza dei costi di investimento al 2025 era collegato all'orizzonte temporale 2026-2027 in cui sono state previste attività propedeutiche alla regolazione ROSS integrale. Le relative opzioni di incentivazione proposte da Terna in materia di (i) realizzazione capacità di trasporto tra zone, (ii) incentivazione alla continuità del servizio, (iii) incentivazione ai contributi, (iv) efficienza dei costi di investimento per la realizzazione di capacità interzonale, (v) efficienza dei costi di connessione delle fonti energetiche rinnovabili, (vi) incremento della resilienza e irrobustimento della struttura di rete, (vii) ottimizzazione delle attività di rinnovo di asset elettrici, (viii) ottimizzazione di altri investimenti sono risultate numerose, con necessità di approfondimenti anche al fine di semplificazione in una logica di coerenza con gli obiettivi di incentivazione selettiva degli investimenti di sviluppo.

1.6 Relativamente allo sviluppo selettivo delle infrastrutture di trasmissione, si richiama anche il documento per la consultazione 9 luglio 2026, 244/2026/A sul quadro strategico dell'Autorità per il periodo 2026-2029, in particolare la sezione C del capitolo relativo a obiettivi e linee di intervento per l'area energia. Il documento indica l'evoluzione degli attuali specifici meccanismi finalizzati ad assicurare una maggiore selettività degli investimenti tenendo conto, per quanto possibile, di criteri di efficienza ed utilità complessiva per il sistema. La revisione dei meccanismi premiali esistenti potrà essere valutata più ampiamente in esito

all'adozione del Quadro Strategico e nella prospettiva del prossimo periodo regolatorio che partirà nel 2028.

2. Struttura del documento

2.1 Oltre alla presente parte introduttiva, il documento comprende:

a) la Parte II, relativa agli orientamenti per l'aggiornamento di alcuni meccanismi di incentivazione *output-based*;

b) la Parte III, relativa ad aggiornamenti delle disposizioni della ROTE correlate alla pianificazione delle reti di trasmissione e di altre disposizioni ad essa relative.

PARTE II - REGOLAZIONE OUTPUT-BASED

3. Regolazione della continuità del servizio di trasmissione per il 2027

3.1 Il meccanismo incentivante la continuità del servizio di trasmissione è stato introdotto nel terzo periodo di regolazione 2008-2011 e aggiornato, facendo riferimento al solo indicatore di energia non fornita di riferimento (ENSR), a partire dal 2012. Il meccanismo prevede premi (penalità) quando l'energia non servita è minore (rispettivamente, maggiore) del relativo livello obiettivo.

3.2 Nel documento per la consultazione 17 ottobre 2023, 474/2023/R/EEL (Capitolo 19), riprendendo anche le proposte di Terna in risposta al documento per la consultazione 13 settembre 2022, 422/2022/R/EEL, l'Autorità aveva indicato l'opzione di un meccanismo incentivante di perimetro più ampio rispetto alla sola continuità del servizio (che includesse anche investimenti per il rinnovo e il mantenimento degli *asset* di rete), valutando in particolare la modifica del meccanismo incentivante verso una logica di mantenimento dei risultati raggiunti.

3.3 Secondo quanto allora indicato, le caratteristiche del nuovo meccanismo avrebbero dovuto includere:

a) l'utilizzo di una metrica riferita all'energia disalimentata a livello dei clienti finali, con l'adozione dell'indicatore ENS-U (in particolare, la ENS-U netta) già monitorato da tempo;

b) l'estensione del meccanismo incentivante a tutta la rete di trasmissione (rete rilevante) o almeno anche alla RTN FSI;

c) il conseguente ricalcolo dei livelli di partenza (su un periodo da definire) e una nuova definizione dei livelli obiettivo annuali, che avrebbero potuto essere di mantenimento, ossia uguali al livello di partenza.

3.4 Con la ROTE l'Autorità ha esteso per il periodo 2024-2025, con modifiche, il meccanismo già vigente fino al 31 dicembre 2023, al fine di disporre di un tempo

adeguato a definire le metriche di funzionamento di un possibile nuovo meccanismo incentivante.

3.5 Come già nel precedente periodo regolatorio 2016-2023, la fissazione dei livelli obiettivo è effettuata a partire dalla media quadriennale dell'indicatore di energia non servita di riferimento negli anni 2012-2015. Essa prevede una traiettoria di miglioramento annuo del 3,5%.

3.6 Con la deliberazione 23 dicembre 2025, 573/2025/R/EEL, adottata in regime di ordinaria amministrazione come atto indifferibile e urgente, l'Autorità ha prorogato di un ulteriore anno il preesistente meccanismo, applicando la medesima traiettoria di miglioramento annuo.

3.7 I dati di continuità del servizio sono disponibili nell'Appendice al presente documento.

Orientamenti dell'Autorità

3.8 Considerando che il 2027 è l'ultimo anno del periodo regolatorio 2024-2027, l'Autorità non ritiene opportuno procedere a modifiche delle metriche (tipo di indicatore e perimetro di applicazione) del meccanismo incentivante. Tali eventuali evoluzioni potrebbero essere valutate ai fini del successivo periodo regolatorio.

3.9 Per quanto riguarda la fissazione del livello obiettivo di ENSR 2027, sono ipotizzabili due opzioni:

a) opzione A: utilizzo dell'attuale livello di partenza (basato sulla media quadriennale 2012-2015) e conferma della traiettoria di miglioramento annuo già in uso;
b) opzione B: utilizzo di un livello di partenza basato su una media a dodici anni 2014-2025 e fissazione del livello obiettivo pari al livello di partenza.

3.10 Nell'opzione A il livello obiettivo per l'anno 2027 sarebbe fissato a 662 MWh/anno, nell'opzione B a 456 MWh/anno.

3.11 Nell'opzione B, la scelta di estendere a dodici anni il periodo di analisi della ENSR storica tiene conto della variabilità dei dati storici, ed è collegata al maggiore impatto sull'indicatore regolato di singoli episodi di disalimentazione. La quantificazione di un periodo di dodici anni è ispirata dalle valutazioni sulla variabilità dei dati nella prima incentivazione della continuità di trasmissione di Ofgem cfr. "*Electricity transmission network reliability incentive schemes - Final proposals*".

S 1.Osservazioni in merito alla regolazione della continuità del servizio di trasmissione

4. Promozione dell'efficienza dei costi di investimento

4.1 Nel 2020 l'Autorità ha introdotto, a complemento del meccanismo di incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto tra zone introdotto nel 2019, un meccanismo incentivante l'efficienza dei costi di investimento per la realizzazione della capacità addizionale di trasporto, con premi addizionali per Terna in caso la capacità di trasporto interzonale sia realizzata con un CAPEX effettivo inferiore al CAPEX di riferimento definito dall'Autorità.

4.2 Il meccanismo incentivante 2020-2023 includeva clausole specifiche per limitare la premialità entro il costo di investimento consuntivato e, al contempo, mantenere uno stimolo alla realizzazione di interventi *capital-light*, con un premio massimo *una tantum* per la prima occorrenza di incremento di capacità di trasporto realizzato con soluzioni a bassa intensità di capitale.

4.3 In combinazione con il meccanismo di incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto tra zone, questo strumento ha determinato un cambio di approccio da parte di Terna, che si è concentrata sulla realizzazione di nuova capacità di trasporto a costi contenuti. Il passaggio dalla "*input-based regulation to premiums to increase transfer capacity and CAPEX-efficiency uncentives*" è stato citato come *best practice* nella comunicazione della Commissione Europea di novembre 2023 "*Grids, the missing link - An EU Action Plan for Grids*".

4.4 La ROTE ha previsto, al Titolo 10, un meccanismo incentivante la realizzazione di capacità addizionale di trasporto fino a valori di capacità obiettivo e un meccanismo incentivante la realizzazione di capacità di trasporto a costi di investimento inferiori ai costi di riferimento.

4.5 In particolare, il meccanismo è stato previsto per il solo biennio 2024-2025 nella prospettiva che venissero successivamente introdotte logiche ROSS di incentivazione al contenimento della spesa.

Orientamenti dell'Autorità

4.6 L'Autorità è orientata ad applicare, almeno per l'anno 2027, il meccanismo di incentivazione definito dall'articolo 46 della ROTE con il premio massimo annuale (cfr articolo 46, comma 7 della ROTE) pari a 30 milioni di euro.

4.7 Tale tetto annuale sarebbe in linea con le logiche e le quantificazioni espresse nel documento per la consultazione 474/2023/R/EEL (cfr. in particolare paragrafo 18.13) e si riconduce alla quantificazione effettuata nella delibera 129/2018/R/EEL per il tetto al meccanismo di incentivazione di realizzazione di nuova capacità tra zone (cfr. capitolo 7 del documento per la consultazione 542/2017/R/EEL).

4.8 L'unica modifica applicativa sarebbe la fissazione dei costi unitari di riferimento per ciascuna sezione sulla base della media - pesata sulla capacità di trasporto - dei costi di investimento stimati degli interventi di sviluppo indicati nel piano di sviluppo 2025, al fine di fornire un riferimento aggiornato e tenere conto del significativo incremento di costi di investimento rispetto ai dati di costo dell'edizione 2018 del rapporto di identificazione delle capacità di trasporto (cfr.

paragrafo 16.9 del documento per la consultazione 22 novembre 2019, 481/2019/R/EEL).

S 2. Osservazioni in merito alla promozione dell'efficienza dei costi di investimento e al periodo di applicazione di tale meccanismo

5. Integrazione dei contenuti minimi del rapporto annuale degli output del servizio e indicatori di prestazione della rete di trasmissione

5.1 L'articolo 31 della ROTE prevede che Terna pubblichi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni, un rapporto annuale degli *output* del servizio di trasmissione.

5.2 Da un paio di anni, inoltre, in ottemperanza agli obblighi definiti dall'articolo 43, comma 2, lettera c-decies) del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e dall'articolo 59, comma 1, lettera l), della direttiva (UE) 2019/944, l'Autorità pubblica una sezione dedicata agli indicatori di prestazione della rete di trasmissione nella propria relazione annuale (per l'edizione 2026, si vedano le pagine 222 e successive del volume 1 "stato dei servizi").

5.3 La proposta legislativa della Commissione europea COM(2026) 600 final del 17 luglio 2026 ha ribadito l'importanza degli indicatori di prestazione (ora denominati "smart electricity grid indicators", si veda la proposta di nuovo articolo 18a a revisione del regolamento (UE) 2019/943).

5.4 Il rapporto annuale della qualità e degli altri *output* del servizio di trasmissione di Terna assicura, dalla sua istituzione circa vent'anni fa, la trasparenza su alcuni indicatori di prestazione della rete di trasmissione.

5.5 Le informazioni al momento previste nel rapporto di Terna non includono le rendite di congestione ai confini e alla sezioni interne.

Orientamenti dell'Autorità

5.6 Poiché l'andamento delle rendite di congestione, seppur parzialmente indipendente dall'operato di Terna (ad esempio per effetti di variazione dei prezzi dell'energia), è un importante segnale delle prestazioni di Terna in materia di sviluppo della rete di trasmissione, l'Autorità è orientata a integrare la previsione di cui all'articolo 31 della ROTE includendovi le informazioni relative alle rendite di congestione ai confini e alla sezioni interne.

S 3. Osservazioni in merito all'integrazione dei contenuti minimi del rapporto annuale degli output in materia di rendite di congestione

S 4. Osservazioni in merito a eventuali altri indicatori di prestazione della rete di trasmissione da presentare nel rapporto output di Terna e/o nella relazione annuale dell'Autorità

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE

6. Quinta edizione del rapporto di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo

6.1 L'articolo 38 della ROTE reca disposizioni relative alla quarta edizione del rapporto di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo, che è stato finalizzato da Terna a inizio 2025.

6.2 Come indicato nelle premesse della deliberazione 29 luglio 2025, 366/2025/R/EEL, che ha determinato parametri e obiettivi per il meccanismo di incentivazione alla realizzazione di capacità di trasporto interzonale 2025-2027, la quarta edizione del rapporto non ha analizzato l'opportunità di capacità di trasporto addizionali con Croazia, Albania, Malta, Libia, Algeria, Spagna.

6.3 I rapporti di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo sono preparati da Terna ogni biennio a partire dal 2018 e mirano:

a) a identificare le capacità di trasporto ottimali nel breve termine, che sono utilizzate da alcuni anni per la determinazione delle capacità obiettivo da parte dell'Autorità ai fini del relativo meccanismo incentivante;

b) a identificare le più efficaci direzioni di sviluppo della rete nel lungo termine (nell'ultima edizione l'analisi è stata condotta con orizzonte 2040, "a 15 anni").

Orientamenti dell'Autorità

6.4 L'Autorità è orientata a prevedere che Terna predisponga nel 2027 la quinta edizione del rapporto di identificazione delle capacità di trasposto obiettivo.

6.5 I requisiti minimi per tale quinta edizione includerebbero quanto attualmente disposto dall'articolo 38 della ROTE e ormai consolidato nel corso degli anni.

6.6 La tempistica di predisposizione del rapporto potrebbe essere entro il 31 marzo 2027, al fine di rendere disponibile il rapporto anche nella fase di consultazione pubblica del piano di sviluppo 2027.

6.7 Potrebbe essere invece valutata una tempistica differente, qualora le tempistiche per la consultazione pubblica del piano di sviluppo 2027 venissero ricalibrate dall'Autorità in esito al procedimento di valutazione degli scenari di sviluppo, previsto per la prima volta quest'anno per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 136/26.

S 5. Osservazioni in merito alla quinta edizione del rapporto di identificazione delle capacità di trasporto obiettivo

APPENDICE: CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE

Grafico 1: andamento dell'indicatore ENSR dal 2012 al 2025, dato in MWh

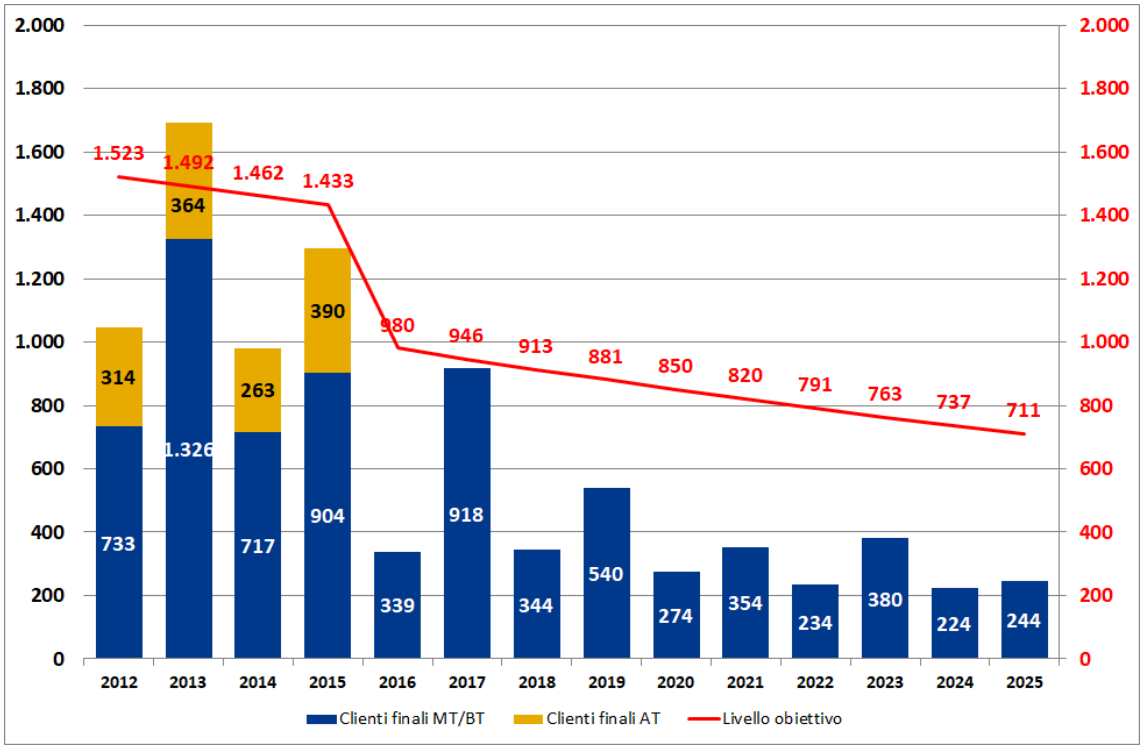


Grafico 2: andamento dell'indicatore ENSR dal 2012 al 2025, per causa di 1° livello, dato in MWh

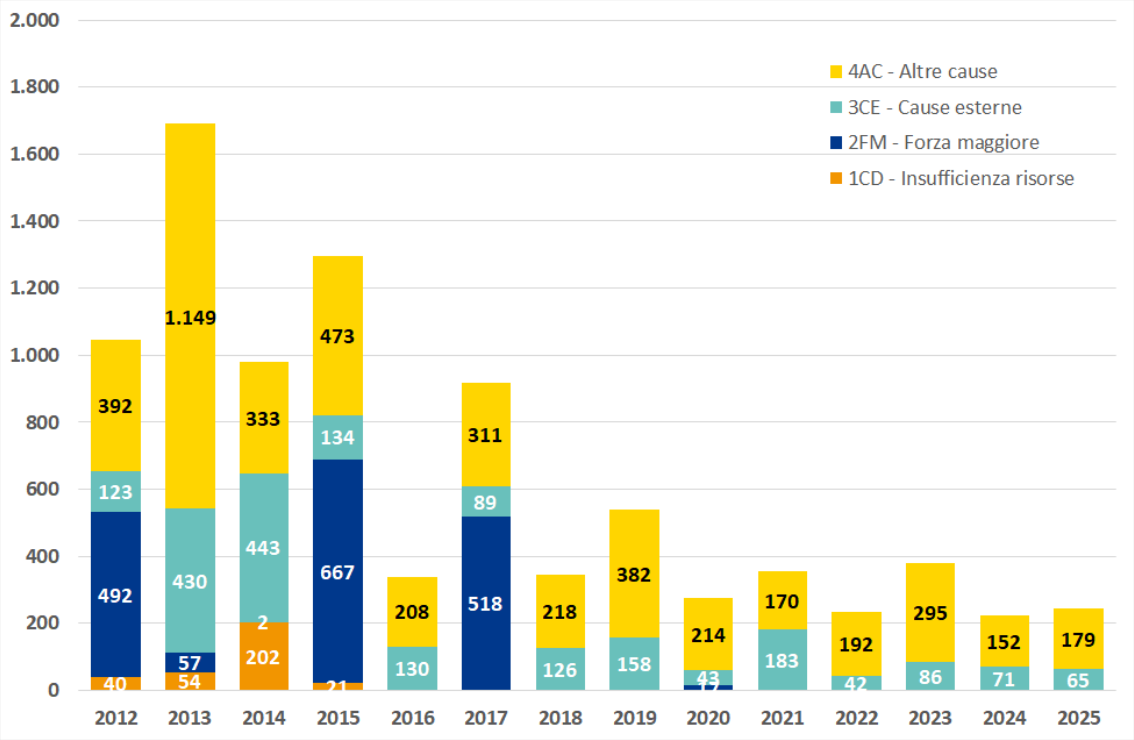
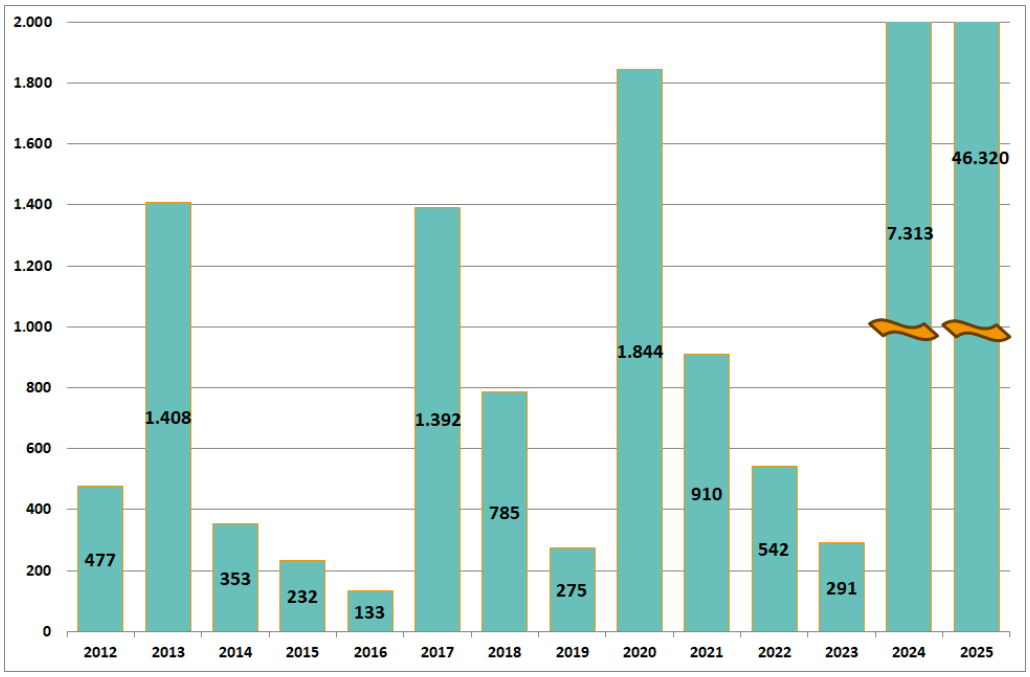


Grafico 3: servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici dal 2012 al 2025, dato in MWh



Nota: qualora si escludessero un episodio di lunga durata nel 2024 e uno occorso nel 2025, il dato dell'anno 2024 sarebbe 518 MWh e il dato dell'anno 2025 sarebbe 1.078 MWh.

Tabella 2: servizi di controalimentazione resi dalle imprese distributrici dal 2012 al 2025 per cause di responsabilità di Terna

Anno	Energia controalimentata per cause di responsabilità di Terna (MWh)	Energia controalimentata per i servizi di mitigazione (MWh)	Energia controalimentata per cause di responsabilità di Terna non remunerata (MWh)
2012	743	477	266
2013	2.694	1.408	1.286
2014	657	353	304
2015	492	232	260
2016	24.817	133	24.684
2017	2.427	1.392	1.035
2018	7.137	785	6.352
2019	752	275	477
2020	5.441	1.844	3.597
2021	1.830	910	920
2022	4.547	542	4.005
2023	42.402	291	42.111
2024	22.074	7.313	14.761
2025	50.481	46.320	4.161

Tabella 3: effetti economici dei meccanismi di regolazione incentivante in materia di continuità del servizio dal 2016 al 2024

(Valori in M€)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Premi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione in relazione alla regolazione incentivante dell'energia non fornita di riferimento	25,6	0,0	22,8	13,6	23,0	18,6	22,3	15,3	13,9
Pagamento delle quote di penalità alle imprese distributrici per mancato rispetto di livelli specifici di continuità per utenti MT	-0,1	-0,2	-0,4	-0,4	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1
Versamento al Fondo per eventi eccezionali	-2,9	-2,1	-1,6	-0,7	-0,9	-0,3	-0,4	-1,3	
Prelievo dal Fondo per eventi ecczionali	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
Pagamento dei rimborsi agli utenti connessi alle reti di distribuzione MT e BT per interruzioni di propria responsabilità	0,0	0,0	-1,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1,6	0,0
Pagamento alle imprese distributrici del servizio reso per la continuità per effetto di controalimentazioni da reti MT	-0,7	-6,0	-3,2	-2,0	-9,9	-3,0	-2,8	-2,2	-3,3
Versamento ai clienti finali AT per mancato rispetto dei livelli specifici di continuità	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	
Totale	**21,6**	**-8,7**	**17,6**	**10,5**	**11,7**	**14,9**	**18,8**	**10,8**	**10,4**